

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

ORDINANZA

Il Giudice dott. Valentina Boroni, nella causa n. r.g. 17378/2024, pendente

Tra

(...)

ricorrente

e

(...)

Resistenti

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta nel coreo dell'udienza del 27.6.2024, letti gli atti introduttivi e i documenti allegati nonché sentiti i procuratori delle parti; ritenuto che il ricorso sia ammissibile anche nei confronti della assicurazione (...) e che l'eccezione da quest'ultima proposta non possa trovare accoglimento;

ritenuto infatti che l'azione diretta del danneggiato in ambito di responsabilità sanitaria, come disciplinata dalla legge n. 24/2017 all'art. 12, comma 6, in base al quale le disposizioni ivi contenute "si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 dell'art. 10 con il quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie", possa considerarsi allo stato operativa atteso che il decreto ministeriale menzionato nella norma risulta pubblicato in data 1/03/2024 (n. 232/2023) in esso essendo ricompresi proprio i requisiti minimi delle polizze assicurative come previsti dall'art. 10, comma 6 legge 24/2017 quale presupposto per l'azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice;

ritenuto che la norma richiamata condiziona testualmente l'operatività della azione diretta alla entrata in vigore del decreto, quale presupposto processuale, e non fa riferimento alla necessità, sostanziale, dell'avvenuto previo adeguamento delle condizioni contrattuali, restando per il vero questo ambito confinato al merito (ove potrà essere esaminato compiutamente il tema delle eccezioni opponibili anche in relazione a contratti stipulati anteriormente alla entrata in vigore del decreto);

rilevato che del resto l'opportunità della partecipazione alla fase di accertamento tecnico preventivo delle compagnie di assicurazione è evidente, indipendentemente dalla valutazione in ordine alla capienza della sola resistente principale in regime di SIR; ritenuto invece che non possa trovare accoglimento l'istanza della difesa della resistente (...) alla chiamata dei dottori (...) atteso che la loro citazione (non in garanzia ma al fine di estendere il contraddittorio sulla originaria domanda della parte ricorrente) non appare opportuna in reazione alle esigenze di celerità del procedimento e che, in ogni caso, l'eventuale giudizio di rivalsa, stante la piena operatività della Legge Gelli, potrà avvenire solo alle condizioni ed in presenza dei presupposti ivi previsti; ritenuto quindi ammissibile il ricorso per accertamento tecnico preventivo proposto nell'interesse di (...) alla luce della documentazione medica in atti che documenta l'accesso del ricorrente alla struttura resistente per l'esecuzione dell'intervento contestato;

dispone:

procedersi a consulenza medico legale sulla persona di (...) con il seguente quesito:

1) esaminati gli atti ed i documenti prodotti dalle parti e compiuti tutti gli accertamenti che riterranno opportuni, descrivano i C.T.U. le condizioni cliniche, per come accertabili alla

luce della documentazione in atti, del sig. (...) in data anteriore e prossima all' 8.3.2021 al momento del suo ingresso presso (...) ove veniva ricoverato e sottoposto il giorno successivo ad intervento di "rimozione cemento spaziatore e reimpianto protesico ginocchio destro";

2) dicano se le prestazioni mediche oggetto di causa costituissero interventi di "routine" o comunque di facile esecuzione, ovvero se comportassero invece la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà;

3) dicano se nell'eseguire le prestazioni siano state osservate, nel caso concreto, dai sanitari che eseguirono l'intervento le linee guida e le buone pratiche accreditate al tempo dei fatti dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale avuto particolare riferimento all'allegato inserimento di protesi eccessivamente lunga la cui rimozione, osservata tardivamente, non poteva avere luogo nonostante l'intervento di revisione;

4) descrivano le attuali condizioni di salute del periziando e, tenuto conto delle condizioni anteriori ai fatti per cui è causa e della successiva storia clinica, determinino in termini percentuali la compromissione dell'integrità psico/fisica del sig. (...) riconducibile all'attività medico chirurgica posta in essere, precisando altresì quale sarebbe stata la sua compromissione in ipotesi di intervento con esito positivo correttamente eseguito;

5) dicano se le compromissioni accertate in visita peritale ed allegate dal paziente (dolore e le difficoltà deambulazione con prospettata futura necessità di amputazione dell'arto) siano conseguenze causalmente riconducibili alle condotte attive o omissive dei sanitari della struttura resistente;

6) indichino i C.T.U. la durata della temporanea inabilità, totale o parziale, alle ordinarie occupazioni che ne è derivata (ed biologico da temporanea);

7) dicano se le spese mediche documentate sono pertinenti e congrue;

8) esperiscano il tentativo di conciliazione;

nomina quale CTU il dott. (...) (medico legale) invitandolo ad indicare al Giudice

con istanza da depositare su PCT entro il 30.9.2024 il nominativo di uno specialista da affiancare nella consulenza collegiale.

Visti gli artt. 193 e 127 ter epe dispone che il conferimento dell'incarico ai CTU avvenga secondo le modalità di seguito indicate;

assegna

alle parti termine perentorio fino al 4.10.2024 per depositare note scritte contenenti eventuali brevi osservazioni anche con riferimento al quesito formulato e contenenti la nomina dei CTP;

assegna

ai CTU termine fino al 4.10.2024 per depositare la dichiarazione di non incompatibilità, di giuramento e di accettazione dell'incarico firmata digitalmente, con indicazione di data, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, riservandosi all'esito di tali indicazioni di fissare i termini per l'espletamento dell'incarico.

Si comunichi alle parti e al CTU

Milano, 26 agosto 2024